



**COMUNICATO UFFICIALE N. 150/TB
DEL 6 MAGGIO 2014**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

150/404

CAMPIONATO NAZIONALE “D.BERRETTI” FASE FINALE

OTTAVI E QUARTI FINALE 1[^] - 2[^] DIVISIONE

Si ritiene opportuno riportare il testo del Com. Uff. n. 126/A della F.I.G.C. pubblicato in data 13 Marzo 2014 (Com. Uff. 191/L del 17.3.2014):

“”

Comunicato Ufficiale n. 126/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DEGLI OTTAVI E DEI QUARTI DI 1[^] E 2[^] DIVISIONE DELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE “DANTE BERRETTI” 2013/2014

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Italiana Calcio Professionistico che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva, relativamente alle gare degli ottavi e dei quarti di 1[^] e 2[^] Divisione della fase finale del Campionato Nazionale “Dante Berretti” 2013/2014;
- Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato di tali gare;
- Visto l’art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti alla Corte di Giustizia Federale con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Pubblicato in Firenze il 6 Maggio 2014

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli